



Regione Sicilia



Ministero dell'istruzione



UNIONE EUROPEA



Per la scuola
competenze e ambienti
per l'apprendimento



XI ISTITUTO COMPRENSIVO "GRAVITELLI"

- Scuola ad Indirizzo Musicale e Sportivo -

Piazza Versaci, 198 98122 MESSINA

tel. 090/9434089 e-mail: meic869006@istruzione.it pec: meic869006@pec.istruzione.it

Codice fiscale n. 97062030834 - C.M. MEIC869006

www.comprensivogravitelli.edu.it

11 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-MESSINA
Prot. 0017376 del 28/10/2021
01 (Uscita)

Messina, 28/10/2021

Ai docenti

Alle famiglie degli alunni e alunne della scuola primaria e secondaria

Al DSGA

Al sito web

CIRC. NR. 52

Oggetto: Nuove disposizioni negli istituti scolastici, ai sensi della Legge n. 133 del 24.09.2021

L'entrata in vigore della Legge n. 133 del 24 settembre 2021, che converte e modifica il DL 11 del 6 Agosto 2021 indica le nuove disposizioni alle quali le istituzioni scolastiche devono attenersi ai fini del contenimento per il contagio e la diffusione del virus Sars- CoV2.

In particolare:

- nella lettera a) del comma 2 dell'art. 1 del DL 111, che recitava: "e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di eta' inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabili' incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' sportive;" è stata indicata la sostituzione delle parole: «di età inferiore ai sei anni» con le seguenti: «che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia»;

- dopo la lettera a) nella legge n. 133 del 24.09.2021, è stata inserita la lettera a-bis, qui di seguito riportata : « a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in

ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;

Da tale conversione del DL. 111 del 6 Agosto 2021, in Legge n. 133 del 24.09.2021 ne consegue, che :

- 1)** le mascherine chirurgiche saranno indossate dagli alunni della primaria, ma non dagli alunni dell'infanzia a prescindere dalla loro età anagrafica, rendendo uniforme i dpi nella prima classe della scuola primaria;
- 2)** A tutto il personale in contatto con alunni, che per vari e certificati motivi non possono indossare la mascherina, deve essere fornita dall'istituzione scolastica, la mascherina FFP2 o FFP3.

Si evince da quanto indicato, che se in una classe dovesse frequentare un ragazzo con disabilità, esonerato dal portarla o un ragazzo normodotato che per problemi respiratori, mediante certificazione medica ha il diritto di non indossare la mascherina, a tutti i docenti (di sostegno e curricolari) e ad altro personale della classe, dovrà essere fornita dalla scuola , la mascherina FFP2 o FFP3, da acquistarsi con i fondi erogati in base a quanto indicato nella legge n. 106 del 23.07.2021 citata.

Si allegano alla presente:

- DL 11 del 6 Agosto 2021
- Legge n. 133 del 24 settembre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Domizia Arrigo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993*